



COMUNE DI BRIATICO
Provincia di Vibo Valentia
Viale Regina Margherita , 89817 Briatico
Tel. 0963/391013 Fax 0963/391006

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 26.09.2014

**ORIGINALE
COPIA**

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - TARI – Approvazione Piano Finanziario e tariffe per l'anno 2014 -

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 18,30 nella sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N. Ord.	Nome e Cognome	Carica	Presente	Assente
1	ANDREA NIGLIA	SINDACO	Si	
2	COSTANTINO MASSARA	CONSIGLIERE	Si	
3	CARLO STAROPOLI	CONSIGLIERE		Si
4	GAETANO PIETROPAOLO	CONSIGLIERE	Si	
5	MICHELE CUTELLE'	CONSIGLIERE	Si	
6	CARMELO BETRUCE	CONSIGLIERE		Si
7	ROBERTO BARBIERI	CONSIGLIERE	Si	
8	TERESA MACCARONE	CONSIGLIERE	Si	
9	DESIRE' IMMACOLATA BONNACURSO	CONSIGLIERE		Si
10	BIAGIO SALVATORE GRASSO	CONSIGLIERE	Si	
11	ROSARIA GARRI'	CONSIGLIERE	Si	
12	GAETANO MANDARADONI	CONSIGLIERE	Si	
13	SALVATORE BAGNATO	CONSIGLIERE	Si	

Partecipa alla seduta il Segretario l'Avv. Elisabetta BILOTTA

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Gaetano Pietropaolo.

Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta ed invita i componenti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto che la nuova imposta comunale articolata in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decor, re dal 1° gennaio 2014;
RILEVATO che ai commi da 706 a 729 sono dettate le norme comuni alle tre componenti della I.U.C.;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:

- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi;

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

PRESO ATTO che successivamente al completamento delle anzidette procedure, la superficie imponibile sarà pari all'80% della superficie catastale, per tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, mentre per le altre unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

CONSIDERATO, altresì, che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RITENUTO, in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, di dover prevedere riduzioni della parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero;

VERIFICATO che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o

commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

EVIDENZIATO che nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione;

PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VERIFICATO che il comma 659 della Legge n. 147/2013 elenca le fattispecie a cui applicare riduzioni;

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti;

EVIDENZIATO che si intende applicare le seguenti riduzioni ai fini TARI con i seguenti criteri:

- uso temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie e risiede all'estero per oltre 6 (sei) mesi nell'anno solare previa presentazione di documentazione atta a comprovare tale condizione;
- alla distanza dal più vicino punto di raccolta esterno alla zona rientrante nella zona perimetrata;
- alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero previa presentazione di documentazione atta a comprovare tale condizione.

RILEVATO che le riduzioni suddette vengono applicate nei seguenti casi:

- a. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% alle utenze domestiche in cui i componenti del nucleo familiare siano tutti residenti all'estero, il numero di componenti il nucleo familiare è pari a due unità e la tariffa è diminuita dell'importo del 10%;
- b. per le utenze non domestiche per le superfici in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al precedente articolo 10;
- c. La tassa è dovuta in misura ridotta per gli insediamenti ricadenti al di fuori dell'area di raccolta - che comunque devono conferire i rifiuti nei contenitori all'interno dell'area di raccolta - e nelle seguenti misure:
 - al 40 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i 500 (cinquecento) metri;
 - al 35 % se la distanza supera i 500 (cinquecento) metri e fino a 1.000 (mille) metri;
 - al 30 % se la distanza è superiore a 1.000 (mille);

Le riduzioni di cui sopra saranno concesse su istanza degli interessati.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTA l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione della I.U.C. per la componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI);

VISTO il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, che determina tra l'altro i coefficienti per l'applicazione delle tariffe per l'anno 2014;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

a) Responsabile servizio interessato:

b) Responsabile del servizio finanziario:

con voti favorevoli all'unanimità dei presenti espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (U.I.C.) - TARI, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
3. Di prendere atto che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014,
4. Di approvare il piano finanziario e le tariffe da applicarsi per l'anno di imposta 2014;
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
6. Di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art 134 del D. Lgs. 267/2000;



COMUNE DI BRIATICO
Provincia di Vibo Valentia
Viale Regina Margherita , 89817 Briatico
Tel. 0963/391013 Fax 0963/391006

**OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - TARI –
Approvazione Piano Finanziario e tariffe per l'anno 2014 -**

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi, dell'art.49 D. Lgs 18.8.2000 n.267

- di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Segretario Comunale

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Il Responsabile della Polizia Municipale

Briatico, li _____

- di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Briatico, li _____

Sulla suddetta proposta di deliberazione è attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi, dell'art.147-bis D. Lgs 18.8.2000 n.267

Il Segretario Comunale

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Il Responsabile della Polizia Municipale

Briatico, li _____

■ **Comune di Briatico (VV)**

TARI

**REGOLAMENTO
APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 22 del 26/09/2014

INDICE

CAPO I **NORME GENERALI**

- Art. 1 – Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art. 5 – Presupposto oggettivo
- Art. 6 – Definizione di locali imponibili
- Art. 7 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 8 – Definizione di aree imponibili
- Art. 9 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 10 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 11 – Vincolo di solidarietà

CAPO II **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES**

- Art. 12 – Composizione della tariffa
- Art. 13 – Commisurazione della tariffa
- Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 16 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 17 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 18 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 19 – Tributo provinciale
- Art. 20 – Piano Finanziario

CAPO III **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

- Art. 21 – Utenze domestiche
- Art. 22 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 23 – Utenze non domestiche
- Art. 24 – Classificazione delle utenze non domestiche

CAPO IV **AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

- Art. 25 – Criteri per le riduzioni
- Art. 26 – Criteri per particolari riduzioni
- Art. 27 – Mancato svolgimento del servizio

CAPO V
DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 28 – Tributo giornaliero.

Art. 29 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 30 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

Art. 31 – Termini per il pagamento del tributo

Art. 32 – Versamento del tributo

Art. 33– Rimborsi e arrotondamenti

Art. 34 – Importi minimi e altre disposizioni

Art. 35 – Funzionario responsabile

CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 36 – Accertamenti

Art. 37 – Sanzioni

Art. 38 – Contenzioso

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 39 -Disposizioni finali e transitorie

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Istituzione della tassa annuale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Il presente regolamento disciplina la I.U.C. riferita alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI).

Art. 2 Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 639 e successivi della Legge n. 147/2013 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3 Soggetto attivo

1. Il Comune di Nicotera è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Art. 4 Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI, dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.

Art. 5
Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 6
Definizione di locali imponibili

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su almeno tre lati (*vale solo per le civili abitazioni/pertinenze*), a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere.

Art. 7
Locali esclusi dalla tassazione

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
 - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
 - e. I fabbricati rurali destinati all'attività di cui all'art. 2135 c.c..

Art. 8
Definizione di aree imponibili

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.

Art. 9
Aree escluse dalla tassazione

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.

Art. 10
Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% abbattim.
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauto	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	15%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50%
metalmecanici e fabbri	15%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresina	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
cantieri navali	20%
marmisti e lapidei	30%
Altro	10%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore del rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

5. Ai sensi del comma 649 il regolamento prevede la riduzione della sola quota variabile della tassa.

Art. 11
Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

CAPO II
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 12

Composizione della tariffa e copertura dei costi

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. Ai sensi del comma 659 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune può introdurre riduzioni e/o esenzioni ed il minor gettito derivante da tali agevolazioni deve trovare copertura con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 13

Commisurazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999.

Art. 14

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.
2. La quota variabile della tariffa è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione alle predette categorie di utenza, opportunamente corrette con specifici coefficienti di adattamento.

Art. 15

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 16
Determinazione della superficie imponibile

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Una volta conseguito l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la determinazione della superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80 per cento di quella catastale calcolata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
4. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., la tassa è altresì calcolata a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
5. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri.
6. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
7. Il Comune può in ogni caso richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo (comma 646, art. 1, Legge 147/2013 e ss.mm.ii.).

Art. 17
Aree di pertinenza di utenze non domestiche

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 18
Tributo per le istituzioni scolastiche

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

Art. 19
Tributo provinciale

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

Art. 20
Piano finanziario

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 21
Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solati, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in n. 2 (due)
4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora il soggetto sia una persona anziana o disabile, collocata in casa di riposo. Le istanze presentate e debitamente corredate dalla documentazione comprovante le ragioni per l'applicazione della riduzione del numero dei componenti il nucleo familiare hanno validità dall'anno solare successivo.

Art. 22
Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 23
Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 24
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99.

CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 25 Criteri per le riduzioni

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. uso temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie e risiede all'estero per oltre 6 (sei) mesi nell'anno solare previa presentazione di documentazione atta a comprovare tale condizione;
 - b. alla distanza dal più vicino punto di raccolta esterno alla zona rientrante nella zona perimetrata;
 - c. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero previa presentazione di documentazione atta a comprovare tale condizione.

Art. 26 Casi di riduzione

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
 - a. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% alle utenze domestiche in cui i componenti del nucleo familiare siano tutti residenti all'estero, il numero di componenti il nucleo familiare è pari a due unità e la tariffa è diminuita dell'importo del 10%;
 - b. per le utenze non domestiche per le superfici in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al precedente articolo 10;
 - c. La tassa è dovuta in misura ridotta per gli insediamenti ricadenti al di fuori dell'area di raccolta - che comunque devono conferire i rifiuti nei contenitori all'interno dell'area di raccolta - e nelle seguenti misure:
 - al 40 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i 500 (cinquecento) metri;
 - al 35 % se la distanza supera i 500 (cinquecento) metri e fino a 1.000 (mille) metri;
 - al 30 % se la distanza è superiore a 1.000 (mille);
2. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta.
3. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 27 Mancato svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e ai competenti uffici comunali attestante situazione di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune, entro 90 (novanta) giorni, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida e quando sia presente una situazione che ha generato un danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dall'autorità sanitaria, deve essere applicata una riduzione nella misura massima pari al 30 %.

CAPO V
DISCIPLINA DELLA TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 28
Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 100%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tosap.
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

Art. 29
Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 30

Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal bimestre successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

Art. 31

Termini per il pagamento del tributo

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto in 4 (quattro) rate.
2. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione.
3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 32

Versamento del tributo

1. Il tributo è versato interamente al Comune, unitamente al tributo provinciale.
2. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92.

Art. 33

Rimborsi e arrotondamenti

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.

Art. 34

Importi minimi e altre disposizioni

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro €. 12,00 (dodici);

2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge 296/2006, in quanto compatibili.

Art. 35
Funzionario responsabile

- 1, Il Comune nomina il funzionario responsabile dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.), avendo riguardo ad individuare il responsabile della componente relativa alla tassa rifiuti (TARI).
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 36
Accertamenti

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 37
Sanzioni

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 38
Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 39

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

COMUNE DI BRIATICO

Provincia di VIBO VALENTIA

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti				
CG Costi di gestione Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 0,00	
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	€ 224.466,00	
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 145.000,00	
		AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 0,00	
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 0,00	
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 0,00	
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)	€ 67.088,00		
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)	€ 224.466,00		
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)	€ 1.227,00		
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti	€ 0,00		
	Acc Accantonamento	€ 0,00		
	R Remunerazione del capitale $R=r(KNn-1+In+Fn)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo	€ 0,00		
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1	€ 0,00	Voce libera 2	€ 0,00
	Voce libera 3	€ 0,00		
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4	€ 0,00	Voce libera 5	€ 0,00
	Voce libera 6	€ 0,00		
l_{pn} Inflazione programmata per l'anno di riferimento				0,00 %
X_n Recupero di produttività per l'anno di riferimento CK _n				0,00 %
Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€ 662.247,00	TF - Totale costi fissi $\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK$	€ 292.781,00	
		TV - Totale costi variabili $\Sigma TV = CRT+CTS+CRD+CTR$	€ 369.466,00	

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 397.348,20	% costi fissi utenze domestiche	60,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 60,00\%$	€ 175.668,60
		% costi variabili utenze domestiche	60,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 60,00\%$	€ 221.679,60
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 264.898,80	% costi fissi utenze non domestiche	40,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 40,00\%$	€ 117.112,40
		% costi variabili utenze non domestiche	40,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 40,00\%$	€ 147.786,40

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2013 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€	397.348,20	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>
			€ 175.668,60
			<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>
			€ 221.679,60

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€	264.898,80	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>
			€ 117.112,40
			<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>
			€ 147.786,40

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	28.359,00	0,75	375,00	1,00	0,590652	36,369059
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	140.683,00	0,88	1.983,00	1,80	0,693031	65,464306
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	29.284,00	1,00	348,00	2,00	0,787536	72,738118
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	28.692,00	1,08	348,00	2,60	0,850538	94,559554
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	12.203,00	1,11	142,00	2,90	0,874164	105,470272
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.789,00	1,10	34,00	3,40	0,866289	123,654801
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-UTENTE RESIDENTE O DIMORANTE ALL'ESTER	1.148,00	0,88	12,00	1,80	0,623728	58,917876
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ZONA NON SERVITA	746,00	0,88	6,00	1,80	0,207909	19,639292

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	6.488,00	0,52	4,55	0,501950	0,639445
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	28.000,00	0,74	6,50	0,714313	0,913493
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	48.520,40	1,01	8,91	0,974941	1,252189
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	2.700,00	0,99	8,70	0,955635	1,222676
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	2.290,00	1,05	9,26	1,013553	1,301377
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	3.713,00	1,16	10,21	1,119735	1,434887
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	700,00	1,30	9,50	1,254875	1,335106
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	1.485,00	0,78	6,85	0,752925	0,962681
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,00	1,45	9,50	1,399668	1,335105
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	37,00	0,67	5,91	0,646743	0,830576
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	3.617,00	5,54	48,74	5,347700	6,849798
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	1.762,25	4,38	38,50	4,227965	5,410694
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1.073,00	2,00	9,00	1,930577	1,264837
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	895,00	2,14	18,80	2,065718	2,642105
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	472,00	2,00	9,00	1,930577	1,264837
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-Rifiuti Tossici	552,00	0,74	6,50	0,607166	0,776469
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Rifiuti Tossici	231,00	0,78	6,85	0,639986	0,818279
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Rifiuti Tossici	646,00	1,45	9,50	1,189718	1,134840
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Rifiuti Tossici	214,00	0,67	5,91	0,549732	0,705990
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-ZONA NON SERVITA	11.559,00	0,74	6,50	0,214294	0,274048

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso prececente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Usò domestico-Un componente	74	30.461,38	0,00	30.461,38	1.523,07	30.389,03	-72,35	-0,23%	1.519,45	-3,62
1.2-Usò domestico-Due componenti	71	143.886,47	0,00	143.886,47	7.194,32	229.000,12	85.113,65	59,15%	11.450,01	4.255,69
1.3-Usò domestico-Tre componenti	84	31.626,72	0,00	31.626,72	1.581,34	48.375,77	16.749,05	52,95%	2.418,79	837,45
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	82	30.946,45	0,00	30.946,45	1.547,32	57.310,46	26.364,01	85,19%	2.865,52	1.318,20
1.5-Usò domestico-Cinque componenti	85	13.179,24	0,00	13.179,24	658,96	25.644,14	12.464,90	94,57%	1.282,21	623,25
1.6-Usò domestico-Sei o più componenti	82	3.012,12	0,00	3.012,12	150,61	6.620,16	3.608,04	119,78%	331,01	180,40
2.1-Usò non domestico-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	499	8.834,57	0,00	8.834,57	441,73	7.405,38	-1.429,19	-16,17%	370,27	-71,46
2.2-Usò non domestico-Campeggi, distributori carburanti	8022	79.842,25	0,00	79.842,25	3.992,11	51.987,06	-27.855,19	-34,88%	2.599,35	-1.392,76
2.5-Usò non domestico-Alberghi con ristorazione	2889	50.129,65	0,00	50.129,65	2.506,48	108.063,93	57.934,28	115,56%	5.403,20	2.896,72
2.6-Usò non domestico-Alberghi senza ristorazione	337	6.812,00	0,00	6.812,00	340,60	5.881,43	-930,57	-13,66%	294,07	-46,53
2.8-Usò non domestico-Uffici, agenzie, studi professionali	67	6.870,00	0,00	6.870,00	343,50	5.301,24	-1.568,76	-22,83%	265,06	-78,44
2.10-Usò non domestico-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	137	9.250,49	0,00	9.250,49	462,52	9.485,32	234,83	2,53%	474,27	11,75

Piano finanziario Tari

2.11-Usò non domestico-Edicola,farmacia,tobaccoia,plurilicenze	77	1.750,00	0,00	1.750,00	87,50	1.813,00	63,00	3,60%	90,65	3,15
2.12-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idra)	90	1.985,82	0,00	1.985,82	99,29	2.884,55	898,73	45,25%	144,23	44,94
2.13-Usò non domestico-Carrozzeria,autofficina,elettrauto	107	1.372,73	0,00	1.372,73	68,64	1.501,67	128,94	9,39%	75,08	6,44
2.15-Usò non domestico-Attività artigianali di produzione beni specifici	125	275,81	0,00	275,81	13,79	323,38	47,57	17,24%	16,17	2,38
2.16-Usò non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	328	8.307,19	0,00	8.307,19	415,36	44.118,33	35.811,14	431,08%	2.205,92	1.790,56
2.17-Usò non domestico-Bar,caffè ,pasticceria	100	4.130,79	0,00	4.130,79	206,54	16.985,84	12.855,05	311,20%	849,29	642,75
2.18-Usò non domestico-Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	119	2.554,42	0,00	2.554,42	127,72	3.428,67	874,25	34,22%	171,43	43,71
2.19-Usò non domestico-Plurilicenze alimentari e/o miste	63	2.214,49	0,00	2.214,49	110,72	4.213,51	1.999,02	90,26%	210,68	99,96
2.20-Usò non domestico-Ortofrutta,pescherie, fiori e piante	78	1.085,60	0,00	1.085,60	54,28	1.508,24	422,64	38,93%	75,41	21,13
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell'anno corrente (cessati,sospesi,...)	0	70.129,40	0,00	70.129,40	3.506,47	0,00	-70.129,40	0,00%	0,00	-3.506,47
TOTALI	0	508.657,59	0,00	508.657,59	25.432,87	662.241,23	153.583,64	0,00%	33.112,07	7.679,20

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F. Do **Sig. Gaetano Pietropaolo**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. Do **Avv. Elisabetta Bilotta**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1 della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi mediante inserimento nel sito informatico del comune– Sezione Albo Pretorio;

___/___/___

L'addetto all'Albo on line

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 è divenuta esecutiva il giorno_____

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

___/___/___

IL SEGRETARIO COMUNALE